

TRIBUNALE DI ROMA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO FORENSE DI ROMA
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ex art. 68 2° comma CCII

in merito alla

**PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
AVANZATA DALLA SIG.RA *ELISABETTA SANTURRI***

* * *

INDICE

1. PREMESSA.....	pag. 2
2. DATI ANAGRAFICI DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	pag. 4
3. ELENCO DEI CREDITORI, SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE	pag. 4
4. ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI	pag. 7
5. CAUSE DI INDEBITAMENTO.....	pag. 7
6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.....	pag.7
7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI	pag. 8
8. RAGIONI INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	pag. 8
9. RESOCONTO SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI	pag.9
10. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI	pag. 9
11. SINTESI DELLA PROPOSTA	pag. 9
12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE	pag. 11
13. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO	pag. 12

* * * *

PREMESSA

Il sottoscritto avv. Paolo Voltaggio, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma n. A18276, con studio in Roma Via della Fontanella Borghese 72, in data 27.07.2022 (all. 1) é stato nominato dall'OCC di Roma, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra **Elisabetta SANTURRI**, nata a Roma il 26.11.1969 (CF SNTLBT69S66H501Q), residente in Roma Via Matté Trucco 37 con l'assistenza legale dell'avv. Lucia Muzzioli del Foro di Roma.

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l'incarico, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al CCII e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dell'istante;
- 4) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado della debitrice Elisabetta Santurri.

Giova ricordare come la condizione di “sovraindebitamento”, precedentemente definita dall'art. 6, co.2 L. 3/2012, viene oggi definita nell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”.

Nel caso di specie, inoltre, è utile richiamare la definizione di “consumatore” esposta nell'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII che definisce consumatore “*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società*”

appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Ricorrono pertanto tutti i presupposti oggettivi e soggettivi e cioè l'istante:

- risulta qualificabile come consumatore;
- risulta versare in stato di sovraindebitamento, in quanto si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;
- non sussistono le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 CCII.

La proposta di ristrutturazione dei debiti, per come formulata dalla debitrice, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 68, 2° comma, CCII; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti, anche a seguito di richiesta di integrazione:

- Certificati di residenza, di matrimonio e stato di famiglia della sig.ra Elisabetta Santurri (all.ti 2- 4);
- Documento Identità e tessere sanitaria (all. 5)
- Sentenza di divorzio con il coniuge [REDACTED] (all. 6)
- Breve riepilogo storico delle cause dell'indebitamento (all. 7)
- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (all.ti 8);
- CUD 2020/2021/2022 (all.ti 9,10 e 11);
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante (all. 12);
- Estratti conto BNL (all. 13);
- Estratti conto Unicredit (all. 14)
- Compravendita per Not. Saraceno del 29.12.2009 rep.7843 (all, 15)
- Contratto di mutuo fondiario con BCC del 29.12.2009 rep. 7844 (all. 16)
- Atto di pignoramento (all. 17)
- Perizia di stima in Esecuzione Immobiliare n. 582/2021 Trib. Roma (all. 18)
- Istanza di insinuazione al passivo nel Fallimento n. 375/2019 (19 e comunicazione Curatore (all. 20)

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68 2° comma CCII, procede quindi a relazionare circa la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dalla sig.ra Elisabetta Santurri e a redigere la relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità della stessa negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

2. DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La debitrice è:

- **Elisabetta SANTURRI**, nata a Roma il 26.11.1969 (CF SNTLBT69S66H501Q) residente in Roma Via Matté Trucco 37, già coniugata con il sig. ██████████, senza prole, ha ottenuto in data 15.9.2023 nel procedimento RG 9632/2023 lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento della debitrice.

La debitrice ha quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento in circa euro 1.100,00 (all. 12).

Dall'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da un singolo individuo senza prole si evince che nel 2021, la spesa media mensile per una famiglia di una sola persona è pari a 1.796 euro, cioè il 73% circa di quella delle famiglie di due componenti e il 62% circa di quella delle famiglie di tre componenti.

3. ELENCO DEI CREDITORI E SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

La debitrice ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da

permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

A tutti i creditori indicati nell'elenco fornito dai debitori è stata inviata richiesta di precisazione del credito, così come all'Agenzia delle Entrate, INPS, Regione Lazio ed al Comune di Roma per i tributi locali (all. 21).

Alla luce della documentazione messa a disposizione dai debitori e fornita dai creditori, l'attuale situazione debitoria della sig.ra Santurri nella proposta di piano di ristrutturazione può essere così rappresentata:

CREDITORI IPOTECARI

1. Banca di Credito Cooperativo - BCC – di ROMA

Quota capitale mutuo fondiario	€ 113.331,41.=
Interessi maturati al 26.06.2020	€ 3.330,50.=
Spese atto di precetto	€ 591,94.=
Interessi successivi al 26.06.2020	€ 4.298,89.=
Spese procedura esecutiva sino ad udienza 569 c.p.c.	€ 2.211,99.=
TOTALE	€ 123.764,63.=

Per il recupero del credito è stato eseguito pignoramento immobiliare. La procedura immobiliare è pendente dinanzi al Tribunale di Roma (R.G.E. n. 582/2021).

CREDITORI CHIROGRAFARI

2. REVALEA s.p.a. (creditore originario UniCredit s.p.a. con successiva cessione a MB Credit Solution spa e poi a Revalea spa)

- Euro 35.114,93 di cui Euro 697,93 per interessi di mora (prestiti dal consumo).	
- Euro 4.710,03 di cui Euro 67,02 per interessi di mora (conto corrente)	
- Euro 136,16 di cui Euro 1,54 di interessi di mora (sospeso liquidazione conto corrente)	€ 39.961,12=

3. AGOS DUCATO

Effetti cambiari rilasciati dalla sig.ra Santurri per un totale di	€ 17.241,00=
--	--------------

4. CONDOMINIO VIA MATTE' TRUCCO 37

Oneri condominiali per	€ 264,67=
------------------------	-----------

FINDOMESTIC

Relativamente alla posizione Findomestic si precisa che con atto del 20 settembre 2022 la stessa finanziaria ha rinunciato al credito generato da effetti cambiari (all. 22), con rimozione dei relativi protesti pertanto nulla è dovuto dalla ricorrente.

5. COMUNE DI LADISPOLI

€ 237,78=

per violazione codice della strada di cui euro 138.60 per tributi € 237,78 – euro 2.38 interessi – euro 8.32 oneri di riscossione – euro 51.49 spese di notifica – euro 30.99 spese istruttorie fermo – euro 6.00 spese notifica preavviso di fermo

Si rileva che lo stesso sarà corrisposto dal Sig. [REDACTED] il quale si è assunto e l'impegno del relativo pagamento in ragione degli accordi contenuti nella sentenza di divorzio in forza della quale peraltro la vettura oggetto di sanzione amministrativa viene trasferita nella proprietà dello stesso Sig. Moltoni.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

A fronte della situazione debitoria, la sig.ra Elisabetta Santurri dispone del seguente patrimonio, così composto:

- immobile sito in Roma via Mattè Trucco 37 in comproprietà con l'ex coniuge sig. [REDACTED], stimato dal CTU nella esecuzione immobiliare in corso (RGE 582/2021- G.E. Dott.ssa Iappelli – vendita fissata per il 19.2.2024) in € 124.000, 00.
- un'autovettura Smart DS672SB anno immatricolazione 2008 che utilizza per la sua mobilità.

I flussi reddituali a disposizione della sig.ra Elisabetta Santurri sono rappresentati dallo stipendio mensile quale dipendente con contratto a tempo indeterminato dell'Istituto Finanziario per il Mezzogiorno – IFIM spa con una retribuzione maturata per l'anno 2022 di € 24.459,00 pari ad una retribuzione mensile di € 2.000,00 circa (cfr. CUD all.ti 9-11).

La sig.ra Elisabetta SANTURRI vive sola nell'appartamento di sua proprietà (già al 50% con l'ex coniuge Luigi Moltoni) in via Mattè Trucco 37 Roma.

Con sentenza di divorzio 15.9.2023 l'ex coniuge sig. [REDACTED] si è impegnato a trasferire alla sig.ra Santurri il 50% di sua proprietà e l'autovettura Smart DS672SB. La proprietà dell'immobile è stata trasferita con atto per Not. D'Ettore rep. 13984 del 24.10.2023 (all. 23).

Per il suo mantenimento indica di sostenere un esborso medio di € 1.100 così suddivise

- € 300,00 spese mantenimento casa (utenze, Tari e Condominio),

- € 800,00 pere spese alimentari

4. ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI

Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di piano di ristrutturazione presentata dalla sig.ra Elisabetta Santurri, ha eseguito ricerche al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse:

- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF (all. 24)
- Centrale di allarme interbancaria Banca d'Italia (all. 25)

Lo scrivente OCC, pertanto, ha ottenuto la piena collaborazione da parte della debitrice.

5. CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento dell'istante.

La Sig.ra Santurri risulta aver contratto matrimonio nell'anno 2014 con il Sig. Moltoni Luigi il quale, nell'anno 2017 perde il lavoro per cui, unica fonte di reddito familiare risultava essere lo stipendio percepito dalla Sig.ra Santurri.

Nell'anno 2018 il coniuge Sig. ██████ si allontana dalla casa coniugale omettendo il versamento delle rate di mutuo acceso nel frattempo da entrambi i coniugi nell'anno 2009, del quale si è fatto carico esclusivamente l'odierna ricorrente.

Con decorrenza 2019 la datrice di lavoro della Sig.ra Santurri – Finworld spa si rende inadempiente circa il pagamento delle retribuzioni dovute pertanto l'odierna ricorrente si vedeva costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa.

Nello specifico la ricorrente, con pec del 3 giugno 2019 inviata alla Finworld spa comunicava le proprie dimissioni irrevocabili in ragione del mancato pagamento degli emolumenti a far data da febbraio 2019 e mancato pagamento dei contributi previdenziali a far data dal 2016 – società Finworld, poi fallita nel maggio 2019.

Dal mese di agosto 2019 la ricorrente ha percepito unicamente il trattamento NASPI che non le ha di fatto consentito di ottemperare agli impegni economici assunti.

Con decorrenza maggio 2021 la Sig.ra Santurri si trova alle dipendenze della IFIM– Istituto Finanziario del Mezzogiorno – con sede legale in Napoli, via Medina, con contratto di assunzione a tempo indeterminato.

.6. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, evidenzia che la sig.ra Elisabetta Santurri non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ma soltanto per sopperire alle sue esigenze di vita collegate alla perdita dell'occupazione ed alla crisi del suo matrimonio.

In merito al finanziamento acceso si è rilevato che lo stesso ha costituito una forma di liquidità indispensabile per assicurare un suo dignitoso sostentamento.

7. INESISTENZA ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano di ristrutturazione e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante, che la sig.ra Elisabetta Santurri non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

8. RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

In primo luogo, come già innanzi detto, la sig.ra Santurri si è trovata costretta a far fronte, da sola, all'adempimento del mutuo in quanto l'ex coniuge non ha versato alcunché.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità della debitrice ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulla necessità del suo

sostentamento come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità della debitrice di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

La temporanea disoccupazione ha determinato spese impreviste che hanno determinato la incapacità di sopportare gli impegni assunti in epoca precedente.

9. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante anche in merito alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

Si rileva l'assenza di debiti tributari così come certificato dalla Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione. E' in corso infatti il regolare pagamento della rottamazione di cartelle esattoriali che la debitrice si impegna ad onorare.

Gli elementi su esposti provano la diligenza della debitrice che, nonostante la debitoria, ha faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile ed ha sopperito alla insufficiente liquidità facendo ricorso ai finanziamenti personali.

La debitrice, finora, ha subito le seguenti azioni esecutive:

- Esecuzione immobiliare RGE 582/2021- G.E. Dott.ssa Iappelli con vendita fissata per il 19.2.2024 .

10. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Per l'ultimo quinquennio, come risulta dalla ispezione generale ipotecaria ventennale sui debitori e dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione della debitrice ed atti impugnati dai creditori.

11. SINTESI DELL'ACCORDO. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Si allega la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposta dalla debitrice (all. 26).

L'istante intende proporre ai creditori la somma di euro 900.00 mensili derivanti dalla l'eccedenza tra quanto necessario al sostentamento pari ad euro 1,100.00 e quanto percepito a titolo di retribuzione, ovvero euro 2.000, per la durata di 11 anni e per un importo complessivo da conferire nella procedura di euro 117.415,00

in modo da soddisfare al 100% i creditori prededucibili OCC ed assistenza legale – nella misura del 20% il creditore privilegiato ed infine nella misura del 10% i creditori chirografari.

Viene proposto, nel dettaglio, il seguente piano:

A. PREDEDUZIONE 100%

- 100% del credito in prededuzione in favore dell'OCC pari ad euro 9.000.

- 100% credito professionale assistenza legale pari ad euro 4.500,00.

oltre le spese generali, CAP e IVA.

Totale prededuzione 13.500,00 oltre spese generali, CAP e IVA

B. CREDITORE IPOTECARIO NELLAS MISURA DEL 75%

Banca Credito Cooperativo di Roma - Euro 93.000,00 pari al 75% del valore del bene immobile sottoposto a procedura esecutiva posto che lo stesso, oggetto di perizia tecnica da parte del Tribunale, è stato valutato in euro 124.000,00 e per il quale è ragionevole applicare una riduzione del valore del 25% in ragione della probabilità che la prima asta vada deserta.

Totale creditore ipotecario 93.000,00.

B. CREDITORI CHIROGRAFARI NELLA MISURA DEL 10%

Banca Credito Cooperativo di Roma, per € 3.100,00 quale credito degradato a chirografo per il residuo di € 31.000,00:

Condominio via Mattè Trucco 37 – euro 26.46 nella misura del 10% sul totale dovuto pari ad euro 264.67;

REVALEA SPA – euro 3.465,00 pari al 10% sul valore del credito vantato pari ad euro 34.654,00;

Agos ducato SPA – euro 1-724,00 pari al 10% sul, valore del credito vantato pari ad euro 17.241,00;

Totale chirografaro 8.689,00

Totale attivo da destinare alla procedura 115.189,00.

In merito ai tempi la sig.ra Elisabetta Santurri corrisponderebbe quindi ai creditori l'importo sopra indicato secondo il seguente cronoprogramma:

1. i primi 15 mesi la debitrice corrisponderebbe la somma di euro 13.500,00 – pari ad euro 900.00 mensili, in favore dei creditori prededucibili – più precisamente euro 900.00 in favore OCC per i primi 10 mesi ed euro 900.00 in favore del legale dal 11 al 15 mese;

2. dal sedicesimo mese al mese 119 euro 900.00 in favore del creditore ipotecario Banca credito cooperativo per la somma complessiva di euro 92.700,00 – il mese 120 per la somma di euro 300.00;

3. dal mese 120 al mese 128 euro 900 in favore dei creditori chirografari per la somma di euro 8.100.00 – il mese 129 per la somma di euro 689,00. La ricorrente si rende disponibile a mettere a disposizione della procedura l'importo pari al 50% delle somme eventualmente erogate dal fallimento indicato in premessa

La domanda è corredata da tutti gli elementi e la documentazione di cui all'art. 67 comma 2 lettere a/b/c/d/e.

La domanda così come formulata presenta i requisiti di fattibilità posto che la ricorrente percepisce emolumenti derivanti da contratto a tempo indeterminato che determinano quindi la sostenibilità della proposta.

In definitiva, all'esito dell'esecuzione del presente piano, la sig.ra Elisabetta Santurri oltre ad aver fatto fronte alle spese di procedura ed al pagamento integrale dei tributi, avrà destinato a tutti i creditori l'importo complessivo di € 117.415,00

Ad avviso del gestore la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. n. 3 del 2012 e del CCII e quindi si chiede la fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 ai fini dell'omologazione.

12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art. 68 2° comma CCII.

A conclusione della presente relazione ex art. 2° comma CCII, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti che prevede da parte della sig.ra Elisabetta Santurri il pagamento dei creditori con il proprio stipendio;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;

- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovra indebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68 2° comma CCII

13. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

La proposta di accordo prevede

- il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione
- il pagamento del 75% del valore del bene immobile sottoposto a procedura esecutiva posto che lo stesso, oggetto di perizia tecnica da parte del Tribunale, è stato valutato in euro 124.000,00 e per il quale è ragionevole applicare una riduzione del valore del 25% in ragione della probabilità che la prima asta vada deserta.
- i creditori chirografari nella misura del 10%

E' stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nell'accordo proposto ai creditori con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori.

Il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

La sig.ra Elisabetta Santurri a garanzia dell'accordo proposto ai creditori propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio erogato dal datore di lavoro.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto avv. Paolo Voltaggio,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dalla sig.ra Elisabetta Santurri e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- la Proposta di accordo ai creditori predisposta dai debitori

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano di Ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e 68 CCII.

Con osservanza

Roma, 13 dicembre 2023

Il professionista f. f. Organismo di Composizione della Crisi

Avv. Paolo VOLTAGGIO

Firmato digitalmente da: VOLTAGGIO PAOLO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 13/12/2023 16:32:18

